

## **Deliberazione 18 ottobre 2000**

### **Adozione di disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (deliberazione n. 193/00)**

#### L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 18 ottobre 2000,
- Premesso che:
  - ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), cliente idoneo è la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del decreto medesimo, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, e ha diritto di accesso al sistema;
  - l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 individua i soggetti ai quali, a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, si applica la qualifica di cliente idoneo e lo stesso articolo al comma 3 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) vigila sull'applicazione di tali disposizioni;
- Vista:
  - la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, e in particolare gli articoli 4 e 26;
  - la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi;

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
  - la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni;
  - la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
  - il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
- Vista la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
  - Visto il decreto legislativo n. 164/00, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera c), e l'articolo 22;
  - Considerato che sono giunte all'Autorità numerose richieste di chiarimento in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di clienti idonei contenute nel decreto legislativo n. 164/00;
  - Ritenuto che l'esercizio dell'attività di vigilanza richiamata in premessa, renda necessario che l'Autorità definisca modalità per l'individuazione dei clienti idonei da parte delle imprese del gas allo scopo di contribuire al corretto funzionamento dell'intero sistema del gas e alla trasparenza del mercato;

## DELIBERA

### Articolo 1 *Definizioni*

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Articolo 2

*Modalità di riconoscimento della qualifica di cliente idoneo*

- 2.1 Ai fini dell'accertamento della qualifica di cliente idoneo, le imprese di gas naturale che stipulano contratti di acquisto, vendita e fornitura con i clienti idonei o che permettono loro l'accesso al sistema devono richiedere preventivamente ai soggetti aventi diritto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendersi secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e sue successive modificazioni e integrazioni, o altra idonea attestazione. La dichiarazione o l'attestazione devono contenere per essere valide:
- a) dati identificativi, comprensivi del numero di codice fiscale ed eventuale sede legale del soggetto avente diritto alla qualifica di cliente idoneo;
  - b) evidenza del possesso dei requisiti individuati dall'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, specificando la categoria di appartenenza ai sensi del medesimo articolo;
  - c) specificazione dei punti di misura del gas, ove avviene la vendita del gas naturale ad altro cliente idoneo o a valle del quale avviene il consumo per uso proprio.
- 2.2 La dichiarazione o l'attestazione di cui al comma precedente devono contenere l'impegno a comunicare all'impresa del gas, sino al 31 dicembre 2002:
- a) entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione intervenuta successivamente alla medesima dichiarazione o attestazione che comporti la perdita dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo;
  - b) in caso di esercizio della facoltà di recesso dal contratto di acquisto, vendita e fornitura, l'eventuale rinuncia ad esercitare il diritto connesso alla qualifica di cliente idoneo.
- 2.3 Nel caso in cui la dichiarazione o l'attestazione di cui al precedente comma 1 siano sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto avente diritto alla qualifica di cliente idoneo o da altro soggetto munito di procura speciale, questi devono contestualmente presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la loro titolarità dei poteri di rappresentanza.
- 2.4 In caso di dichiarazione irregolare o incompleta, l'impresa del gas naturale comunica al soggetto interessato, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la dichiarazione medesima.

Articolo 3

*Obblighi di comunicazione*

- 3.1 Le imprese di gas naturale che stipulano contratti con i clienti idonei dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono tenute a trasmettere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas copia dei documenti contrattuali entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione dei medesimi, unitamente alle dichiarazioni rese o attestazioni a norma del precedente articolo 2, comma 1;

- 3.2 Le imprese di gas naturale che hanno stipulato contratti con i clienti idonei sono altresì tenute a trasmettere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 30 giorni dal ricevimento, copia delle comunicazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2.

Articolo 4

*Norme transitorie e finali*

- 4.1 Per le imprese del gas che hanno stipulato i contratti prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, il termine di 30 giorni di cui al precedente articolo 3, comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo.
- 4.2 Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.